

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1858

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994,
n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il perdurare della drammatica situazione connessa ai noti eventi bellici in atto nelle Repubbliche della ex Jugoslavia con conseguente afflusso nelle regioni italiane di gruppi di popolazione italiana e stranieri dai suddetti territori, ove infuriano i combattimenti, ripropone in maniera indifferibile e pressante all'attenzione del Governo la necessità di fronteggiare urgentemente il protrarsi della difficile situazione.

Com'è noto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, ha rappresentato un importante strumento legislativo in grado di far fronte alla grave situazione di emergenza peraltro già formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 1992. La legge n. 390 del 1992 ha consentito di apprestare le risorse finanziarie per assicurare in via d'urgenza la necessaria assistenza ai profughi provenienti dalla ex Jugoslavia fino a tutto l'anno 1993.

In considerazione del persistere delle prospettate esigenze occorre provvedere alla manutenzione, sistemazione, sorveglianza di ambienti destinati all'accoglienza dei profughi, all'alloggio, al vitto nonché all'acquisto di attrezzature di supporto per l'attività d'intervento. Pertanto, poichè continuano ad evidenziarsi problemi particolarmente gravi che non è possibile fronteggiare con il ricorso agli strumenti legislativi ordinari, occorre procedere in via d'urgenza al rifinanziamento della legge n. 390 del

1992 mediante un'autorizzazione di spesa pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (art. 1).

I restanti articoli del presente decreto-legge mirano a garantire il proseguimento di altri importanti ed urgenti interventi in campo sociale. Con l'anno 1994, infatti, sono cessati i finanziamenti triennali previsti per due importanti leggi in materia sociale: la legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» e la legge 11 agosto 1991, n. 266: «Legge-quadro sul volontariato».

Quanto alla legge n. 216 del 1991, con essa sono stati finanziati, per il triennio 1991-1993, interventi di due tipologie. I primi attengono alle iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dei minori, al fine di eliminarne o prevenirne le condizioni di disagio. Dette iniziative sono state avviate da comuni, province e loro consorzi, comunità montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operano senza scopo di lucro nel campo sociale.

Nel primo triennio di vigenza le possibilità fornite dalla legge hanno messo in moto la grande potenzialità di risorse presenti nella società, sia a livello di pubbliche amministrazioni che di solidarietà sociale, per cui si sono prodotte moltissime iniziative su tutto il territorio nazionale. Nel solo anno 1993, ad esempio, sono stati presentati n. 1.892 progetti da tutte le regioni, con la sola eccezione della Valle d'Aosta e con una importante presenza delle regioni del sud dell'Italia e delle isole. Di tali n. 1.892 progetti, con la disponibilità presente nell'apposito fondo è stato possibile sostenere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne finanziariamente n. 482, con evidenti difficoltà nell'operare una scelta.

L'altra tipologia di interventi previsti dalla legge n. 216 del 1991, attiene al finanziamento, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza minorile e di risocializzazione per il caso di minori che già fossero incorsi in episodi di rilievo penale.

Anche per questi interventi si è avuta una forte rispondenza sul territorio: limitatamente all'anno 1993, le richieste di finanziamento pervenute ammontano a lire 67.380.239.462, a fronte della disponibilità di dieci miliardi prevista dalla legge.

In considerazione della necessità di garantire la continuità degli interventi sopra descritti, con l'articolo 2 del presente decreto-legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 140 miliardi per il triennio 1994-1996, suddivisa come segue: relativamente all'anno 1994, vengono destinati 32 miliardi per il fondo destinato ai progetti di prevenzione del disagio e di tutela dei minori; 8 miliardi per gli interventi più immediatamente indirizzati all'area penale; i 50 miliardi disponibili per ciascuno degli anni 1995 e 1996 sono stati suddivisi in lire 40 miliardi per la prima tipologia di interventi e in lire 10 miliardi per la seconda (Ministero di grazia e giustizia).

Con l'articolo 3 vengono apportate integrazioni urgenti alla legge n. 216 del 1991, destinate da un lato a migliorare la qualità dei progetti realizzati e favorirne un più omogeneo sviluppo territoriale; dall'altro per ovviare ad alcune gravi problematiche verificatesi in passato in materia di stretta gestione del fondo. Innanzitutto, con l'inserimento dell'articolo 2-bis alla legge n. 216 del 1991, vengono previsti i comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione con il compito di verificare l'effettiva attuazione dei progetti sui territori e di fornire forme di assistenza ai soggetti che debbono realizzarli. Detti comitati sono composti da un docente universitario esperto in tematiche minorili e da un rappresentante della regione, dell'ANCI, delle organizzazioni

di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. Per i componenti dei predetti comitati è previsto il solo rimborso delle spese nel caso di effettuazione di visite autorizzate dal Prefetto presso le sedi di realizzazione dei progetti.

Viene poi aggiunto il comma 2-bis all'articolo 3 della legge n. 216 del 1991. La norma chiarisce che il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più ratei. Al prefetto stesso viene inoltre attribuita - in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità dello Stato - la facoltà di mantenere in contabilità speciale le somme che residuassero allo scadere dei termini di rendicontazione, per non compromettere il buon esito di progetti avviati a realizzazione, ma la cui attribuzione di finanziamento fosse avvenuta con ritardo.

L'articolo 4 del decreto-legge è destinato al rifinanziamento delle attività previste dalla legge-quadro sul volontariato. In particolare, con la legge n. 266 del 1991 è stato istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, che si è rivelato un fondamentale organismo ai fini del perseguimento di tutti gli obiettivi indicati nella norma istitutiva. Inoltre, la stessa legge prevede che ogni tre anni si svolga la Conferenza nazionale del volontariato, appuntamento di grande rilievo cui convergono tutti i soggetti istituzionali, gruppi ed operatori interessati.

Oltre a ciò, la legge medesima ha istituito il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente progetti sperimentali, elaborati dalle organizzazioni di volontariato anche in collaborazione con gli enti locali, per fronteggiare emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Nel primo triennio di applicazione l'attività dell'Osservatorio, l'organizzazione della Conferenza nazionale e la gestione del Fondo per il volontariato hanno richiesto l'impiego per intero dei due miliardi annuali previsti dall'autorizza-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di spesa recata dalla legge n. 266 del 1991.

Pertanto, con il presente decreto-legge si provvede al rifinanziamento dei suddetti interventi, mediante una autorizzazione di spesa pari a lire 2 miliardi, ripartiti come segue: 800 milioni per le spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e di organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato. La spesa è a decorrere dall'anno 1994, in quanto sia l'Osservatorio che la Conferenza sono previsti dalla legge l'uno quale organismo e l'altra quale attività permanente, non soggetti ad un termine di vigenza. Mandare a regime detta spesa impedirà di dover ricorrere triennialmente all'approvazione di una nuova legge di rifinanziamento. I restanti 1.200 milioni vengono destinati ai rifinanziamenti del fondo per il volontariato, per il triennio 1994-1996.

L'articolo 5 del presente decreto-legge reca la copertura finanziaria. Il totale dell'autorizzazione di spesa ammonta a lire 92 miliardi per l'anno 1994 e a lire 102 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, cui si provvede utilizzando gli accantonamenti destinati agli scopi sopra descritti, previsti dalla tabella A della legge finanziaria per l'anno 1994, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al fine di non disperdere tali risorse, con conseguente paralisi di tutte le attività oggetto del presente provvedimento si rende necessario ricorrere allo strumento del decreto-legge, poichè lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito la presentazione e l'approvazione di un disegno di legge per via ordinaria.

A norma della Costituzione, il presente decreto-legge viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1

La norma va posta in relazione con l'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ripartire le disponibilità finanziarie tra le Amministrazioni interessate e cioè il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa.

Con il presente articolo viene autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1994-1996. Ciò consentirà di realizzare le seguenti ipotesi di intervento:

MINISTERO DELL'INTERNO

n. 2.000 profughi attualmente assistiti nei Centri governativi per una spesa media pro-die pro-capite di lire 40.000 per 12 mesi	L.	28.800.000.000
n. 700 profughi assistiti per il tramite enti locali (convenzioni con le province di Bologna e di Venezia) per una spesa di lire 35.000 pro-die pro-capite per 8 mesi. (Gli interventi inizieranno nei mesi di marzo-aprile 1994)	»	5.900.000.000
Costo della convenzione con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) per la progressiva redistribuzione dei profughi sul territorio nazionale	»	1.500.000.000
Oneri relativi all'accoglienza e assistenza di profughi accompagnatori di feriti o malati giunti in Italia a seguito di programmi sanitari speciali: circa 250 persone per una spesa pro-die pro-capite di lire 40.000 per 12 mesi	»	3.600.000.000
TOTALE ...	L.	39.800.000.000

Considerato peraltro che in applicazione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, è stata assegnata al Ministero dell'interno una somma di lire 11.230.000.000, il fabbisogno complessivo residuo, relativo al solo anno 1994, è il seguente:

lire 39.800.000.000 - 11.230.000.000 = lire 28.570.000.000 da cui:

Totale fabbisogno Ministero dell'interno (per l'anno 1994, arrotondato)	L.	30.000.000
---	----	------------

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Gli oneri previsti sono stati raggruppati con riferimento al Paese destinatario dei contributi.

1. *Bosnia*

Contributo all'OIM per programma sanitario per evacuazione feriti	L.	300.000.000
Contributi UNICEF forniture alimenti farmaci e ambulanze per 3 ospedali pediatrici e costituzione di centri materno-infantili con personale volontario italiano	»	1.000.000.000
Contributo CEE acquisto 10 camion <i>Task force</i> europea	»	600.000.000
Continuazione programma per potenziamento base logistica di Spalato	»	300.000.000
Contributo al CICR per pazienti in emodialisi	»	500.000.000
Contributo UNHCR per forniture materiali ricoveri abitativi e supporto strutture logistiche stesso organo	»	1.000.000.000
Contributo UNHCR operazioni distribuzione periferica beni di prima necessità di personale volontario	»	300.000.000
		<hr/>
TOTALE BOSNIA ...	L.	4.000.000.000

2. *Serbia*

Contributo UNHCR per scelta programmi di assistenza centri raccolta profughi con inserimento CIS	L.	1.000.000.000
Contributo a CICR per prosecuzione programma supporto a farmacie comunali	»	300.000.000
Contributo ad UNICEF per programmi di assistenza alimentare supplementare al centro raccolta profughi (con inserimento CIS per distribuzione)	»	700.000.000
		<hr/>
TOTALE SERBIA ...	L.	2.000.000.000

3. *Montenegro*

Contributo a CICR per supporto a farmacie comunali	L.	300.000.000
Contributo a FICROSS per distribuzione pacchi famiglia a profughi e ad indigenti	»	700.000.000
Contributo ad UNICEF per assistenza a donne e bambini in età scolare	»	500.000.000
		<hr/>
TOTALE MONTENEGRO ...	L.	1.500.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Croazia

Contributo a FICROSS; 3 ^a tranche programmi socio-sanitari in Dalmazia (Sebrenico-Zara, ecc.)	L.	1.500.000.000
Contributo a FICROSS per continuazione programma di assistenza a centri collettivi profughi nella regione di Spalato (tra cui quota VIS per il COS che va aumentata da 200 a 380 milioni)	»	1.000.000.000
Continuazione programmi ONG a Pola, ecc., più gestione quota aiuti AIMA	»	1.000.000.000
		<hr/>
TOTALE CROAZIA ...	L.	3.500.000.000
Totale fabbisogno Ministero degli affari esteri	L.	11.000.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Oneri per trasporto terrestre ed aereo di viveri, materiali di casermaggio, sanitari e farmaceutici	L.	2.500.000.000
Oneri per sgomberi via aerea e via mare di traumatizzati, feriti gravi e per interventi sanitari specializzati	»	2.000.000.000
Oneri per cessione di viveri, materiale sanitario e farmaceutico	»	2.000.000.000
Oneri per approntamento centri di raccolta provvisori per sfollati da zone di operazioni con relativa predisposizione di programmi per il sostentamento e la sicurezza del personale	»	1.500.000.000
Oneri di mantenimento, riparazione e sostituzione di materiale di attendamento dei centri di raccolta provvisori	»	1.000.000.000
		<hr/>
Totale fabbisogno Ministero della difesa	L.	9.000.000.000

Riepilogo

MINISTERO DELL'INTERNO	L.	30.000.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	L.	11.000.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	L.	9.000.000.000
		<hr/>
TOTALE GENERALE ...	L.	50.000.000.000

Articolo 2

La norma prevede il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di attività criminose», nella misura di lire 40 miliardi per l'anno 1994 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Di questi, lire 8 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 sono destinati a rifinanziare gli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interventi del Ministero di grazia e giustizia, previsti all'articolo 4 della legge n. 216 del 1991 (articolo 2, comma 2).

Le somme restanti, pari a lire 32 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sono destinati al rifinanziamento del fondo previsto all'articolo 3 della legge n. 216 del 1991 (articolo 2, comma 1). Detto fondo è destinato alla erogazione di contributi ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operano senza scopo di lucro nel campo delle problematiche minorili.

All'articolo 1, comma 1, della stessa legge sono previste le varie tipologie di intervento che possono essere ammesse a contributo. Esse riguardano le attività di comunità di accoglienza di minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare; gli interventi a sostegno delle famiglie; le attività di centri di incontro e le iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio; gli interventi da realizzarsi in accordo con il Ministero della pubblica istruzione nell'ambito delle strutture scolastiche.

Sulla base della esperienza acquisita nel primo triennio di vigenza, si ritiene che le risorse disponibili consentiranno di sostenere progetti mirati a realizzare i seguenti interventi, secondo le tipologie sopra descritte, per gli indicati importi:

	1994	1995	1996
Attività di accoglienza	6.400	8.000	8.000
Sostegno alle famiglie	3.200	4.000	4.000
Centri di incontro	20.800	26.000	26.000
Interventi nelle strutture scolastiche ..	1.600	2.000	2.000
TOTALE ...	32.000	40.000	40.000

Articolo 3, comma 1

La norma prevede comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione composti da cinque membri e non sono previsti compensi per la loro attività. Gli oneri sono legati esclusivamente all'espletamento di visite che debbono essere autorizzate dal prefetto e per le quali è dovuto il rimborso delle spese. Per la copertura di tali oneri sono previsti 300 milioni l'anno, a carico del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 216 del 1991, che risultano congrui secondo le seguenti ipotesi di spesa.

Disponibilità: L. 300.000.000

Membri del comitato provinciale e metropolitano: 5

n. dei comitati provinciali e metropolitani: 21

Da cui: disponibilità di ogni comitato provinciale e metropolitano (300.000.000 : 21 = 14.286.000): L. 14.286.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costo medio ipotizzabile di una visita della durata di un giorno:

2 pasti (costo medio)	L. 90.000
Viaggio (limitato al territorio regionale)	L. 60.000
	<hr/>
TOTALE	L. 150.000

Per cui è possibile autorizzare n. 19 visite annue per ciascun membro (lire 14.286.000 : 5 membri : lire 150.000 = 19).

Articolo 4, comma 1

Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato, con la norma in questione viene autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

Per determinare le necessità finanziarie finalizzate agli scopi suddetti, si è fatto riferimento alla esperienza acquisita nel primo triennio di vigenza della legge, durante il quale si è anche tenuta una Conferenza nazionale.

Pertanto l'importo di 800 milioni annui risulta congruo sia per assicurare la continuità delle attività dell'Osservatorio che per l'organizzazione della Conferenza stessa.

Articolo 4, comma 2

La norma si riferisce al rifinanziamento del Fondo per il volontariato, istituito dall'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e prevede un'autorizzazione di spesa pari a lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Ciò consente di provvedere al sostegno dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge n. 266 del 1991, vale a dire progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Negli anni precedenti a fronte di un centinaio di progetti presentati, ne sono stati accolti circa un terzo, con un finanziamento medio unitario pari a circa 30-35 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

Decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994.

Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonchè di integrare opportunamente la legge stessa;

Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia)

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Articolo 2.

(Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose)

1. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Articolo 3.

(Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.».

Articolo 4.

(Interventi in favore del volontariato)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dell'anno 1994.

2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONTRI - CONSO - BARUCCI -
SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO